



**COMUNE DI MALTIGNANO**  
**Provincia di Ascoli Piceno**  
**Cod. Istat 044027**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**AREA AMMINISTRATIVA**

<b>N.427 del Reg.</b> <b>Data 10-11-2018</b>	<b>Oggetto: Disposizioni Anticipate di Trattamento D.A.T. (Legge 219/2017). Approvazione modulistica.</b>
---	---

L'anno duemiladiciotto addì dieci del mese di novembre, nel proprio ufficio.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

**Visti:**

- l'articolo 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e afferma che nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se non per legge, riconoscendo il diritto all'autodeterminazione terapeutica;
- l'articolo 9 della Convenzione sui Diritti umani e la Biomedicina, firmato ad Oviedo il 04/04/1997 dagli Stati Membri del Consiglio d'Europa, ratificata e resa esecutiva in Italia con la Legge n. 145 del 28/03/2001;
- il Codice di deontologia medica, che prevede che il medico si astenga dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato, deve acquisire il consenso esplicito ed informato del paziente per le attività terapeutiche da intraprendere, deve desistere da atti curativi contro la volontà della persona, attenendosi alla volontà liberamente espressa e, se il malato non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato;
- la Legge n. 219 del 22 dicembre 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 16/01/2018 ed in vigore dal 31/01/2018, ad oggetto "*Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento*" la quale, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge;
- l'articolo 4 della citata Legge n. 219/2017, che stabilisce che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento (DAT) esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, indicando altresì

un “fiduciario” che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie;

**Considerato** che il comma 6 del citato articolo 4 della L. 219/2017 precisa che le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'Ufficio dello stato civile del Comune di residenza, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 4 del medesimo articolo;

**Richiamata** la Circolare del Ministero dell'Interno in data 8 febbraio 2018, recante le prime indicazioni operative in merito all'applicazione della Legge n. 219/2017, la quale, tra l'altro, chiarisce che:

- l'Ufficio di Stato civile è legittimato a ricevere esclusivamente le DAT consegnate personalmente dal disponente residente nel Comune, recanti la sua firma autografa; l'ufficio non è legittimato a ricevere le DAT recate da disponenti non residenti;
- l'Ufficiale dello Stato Civile non partecipa alla redazione della disposizione né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa, dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna, con particolare riguardo all'identità ed alla residenza del consegnante nel Comune, e a riceverla;
- all'atto della consegna, l'USC fornisce al disponente formale ricevuta, con l'indicazione dei dati anagrafici dello stesso, data, firma e timbro dell'ufficio;
- la legge non disciplina l'istituzione di un nuovo registro dello stato civile rispetto a quelli contemplati nel vigente art. 14, primo comma, nn. 1-4bis, R.D. n. 1238/1939, di talché, ricevuta la DAT, deve limitarsi a registrare un ordinato ordine cronologico delle dichiarazioni presentate ed assicurare la loro adeguata conservazione in conformità ai principi di riservatezza dei dati personali di cui al D.Lgs. 30/03/2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 11/08/2018 n°101, e al Regolamento Europeo (GDPR) n°2016/679;

**Dato atto** che:

- l'articolo 4, comma 6, della Legge n. 219/2017 prevede che le DAT sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa;
- la medesima legge, all'articolo 7, dispone che le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

**Rilevato** che, in merito alle modalità di trasmissione delle DAT alle strutture sanitarie, le stesse richiedono la preventiva emanazione del decreto del ministero della Salute previsto dall'articolo 1, comma 419 della legge n. 205/2017 il cui iter stabilisce il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nelle forme dell'intesa ed il preliminare parere del Garante della protezione dei dati personali;

**Considerato**, pertanto, che alcuni aspetti delle procedure troveranno adeguata regolamentazione a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale e degli eventuali atti da adottarsi da parte delle Regioni;

**Richiamata** la Circolare della Prefettura U.T.G. di Ascoli Piceno prot. 8939 del 12/02/2018, ad oggetto “*Legge 22 dicembre 2017, n. 219 recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”. Prime indicazioni operative*”;

**Vista e richiamata** la deliberazione di G.C. n°103 del 19/10/2018, con la quale è stato Istituito il Registro comunale delle DAT ed approvato il relativo Manuale di Gestione;

**Ritenuto** di dover approvare la modulistica necessaria per poter attivare i procedimenti amministrativi conseguenti alla presentazione delle DAT, così come stabilito nella predetta deliberazione di G.C. n°103/2018;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

**VISTO** in particolare l'art. 109, ultimo comma, del citato decreto;

**VISTO** il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 avente ad oggetto "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**VISTO** il vigente statuto comunale;

**VISTO** il vigente regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 14/11/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la deliberazione di G.C. n. 40 del 06/04/2018, con la quale ai Responsabili di Servizio sono stati attribuiti poteri gestionali ed assegnati i relativi fondi (PEG 2018);

**VISTA** la propria competenza a disporre in materia, giusta attribuzione della responsabilità del servizio conferita, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n°267 del 18/08/2000, con decreto sindacale n. 1 del 02/01/2018;

**DATO ATTO** che sulla pratica in oggetto la scrivente titolare di P.O., anche in qualità di Responsabile del procedimento, non si trova in situazioni di incompatibilità e di conflitto di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei propri conviventi, parenti e affini entro il secondo grado, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 53 e 54 del D.Lgs. n°165/2001, 6 e 7 del D.P.R. n°62/2013 (Codice di comportamento) e 6/bis della legge n°241/1990 (Conflitto di interessi) così come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge n°190/2012;

**VISTO** l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile dei provvedimenti amministrativi che i Responsabili dei Servizi devono esprimere obbligatoriamente attraverso apposito parere;

**VISTI** gli artt. 5, comma 4, e 6, comma 4 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del C.C. n°8 del 29/01/2013;

**VISTI** l'articolo 56, comma 6, del D.Lgs. n. 118 del 2011 e l'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267 del 2000, i quali dispongono che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa *«ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica»*;

**VISTE** le circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 5 del 10 febbraio 2016, n. 5 del 20 febbraio 2018 e n. 25 del 03 ottobre 2018, in merito alle nuove regole sul pareggio di bilancio;

## **DETERMINA**

di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente dispositivo;

- 1) di dare atto che con deliberazione di G.C. n°103 del 19/10/2018 l'amministrazione comunale ha formalizzato l'istituzione del Registro comunale delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) e contestualmente approvato il relativo Manuale di Gestione;
- 2) di approvare, come espressamente richiesto nella citata deliberazione n°103/2018, l'allegata modulistica necessaria per l'attivazione dei procedimenti amministrativi conseguenti alla presentazione in comune delle DAT, la quale potrà essere utilizzata sia in formato cartaceo che in formato elettronico in alternativa, in aggiunta e/o ad integrazione di quella prodotta dagli applicativi del software di gestione delle procedure STATO CIVILE-ANGARFE in dotazione dell'Ufficio dello Stato Civile;

- 3) di precisare, infatti, che per la gestione informatica dei suddetti procedimenti amministrativi l'Ufficio dello Stato Civile si avvarrà degli appositi applicativi del predetto software, fornito dalla Halley Informatica di Matelica;
- 4) di dare atto che, a seguito dell'emanazione di futuri atti ministeriali e regionali in materia, l'Ufficio dello Stato Civile potrà disporre con propri atti amministrativi l'adeguamento del registro e le eventuali opportune modifiche e/o integrazioni al Manuale di Gestione, conformemente alle nuove indicazioni del Ministero della Salute e della Regione Marche, nonché l'adeguamento, ove necessario, dell'allegata modulistica;
- 5) di dare atto, infine, con riguardo ai controlli preventivi di cui all'art. 147-bis, comma 1, del TUEL e agli artt. 5 e 6 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, che:
  - la sottoscrizione della presente determinazione equivale anche al formale rilascio del parere preventivo **favorevole** di regolarità tecnica amministrativa della medesima, di cui si attesta, pertanto, la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Si assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità della presente determinazione a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati
  - NON comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, sulla presente determinazione non verrà acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario per quanto attiene alla regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato disposto degli articoli 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del TUEL e pertanto la stessa **è immediatamente esecutiva**.

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e quindi inserita nella Raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000.

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*Dott.ssa Paola D'Emidio*

## **N. 905 DEL REGISTRO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, si attesta che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

MALTIGNANO, lì 13-12-2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
Dott.ssa Paola D'Emidio